

REGOLAMENTO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

*Approvato dal Consiglio Federale del 15 luglio 2005
delibera n.068/05
modifiche artt.18 e 23 delibera C. F. n.114 del 3 dicembre 2005*

TITOLO PRIMO : ASSOCIAZIONE ALLA FIPAV

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Associazione alla FIPAV

1. Possono associarsi alla FIPAV le società ed associazioni sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti attribuibili alla FIPAV a livello internazionale.
2. L'associazione alla FIPAV avviene mediante la procedura di affiliazione secondo le norme contenute nel Titolo primo, Capo secondo del presente Regolamento.
3. L'associazione ha durata annuale e comporta l'obbligo del versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Federale.

Art. 2 - Associazione alla FIPAV: effetti

1. Gli associati alla FIPAV, purché regolarmente affiliati, hanno diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee federali secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di godere dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concessi dalla FIPAV o dal CONI.
2. Gli associati alla FIPAV regolarmente affiliati hanno il dovere:
 - a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
 - b) di osservare e far osservare ai propri soci lo Statuto e i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali;
 - c) di non partecipare a manifestazioni e gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB.

- d) di mettere a disposizione della FIPAV gli atleti selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane e delle rappresentative nazionali, regionali e provinciali.

Art. 3 - Cessazione dell'associazione alla FIPAV

1. L'associazione alla FIPAV di una società o associazione sportiva cessa:
 - a) per recesso;
 - b) per mancata riaffiliazione entro i termini previsti dai regolamenti federali;
 - c) per scioglimento volontario o derivante da un provvedimento dell'autorità giudiziaria statale che ne determini la cessazione dell'attività;
 - d) per inattività sportiva durante due stagioni sportive consecutive;
 - e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti previsti;
 - f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, comminata dagli organi giurisdizionali.
2. Contro la revoca dell'affiliazione la società o associazione sportiva può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera n) dello Statuto dell'Ente.

Art. 4 - Cessazione dell'associazione: effetti.

1. La cessazione dell'associazione determina:
 - a) l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla FIPAV e agli altri associati nonché la perdita del diritto alla restituzione della quota associativa versata;
 - b) la decadenza dell'associato da tutti i diritti, anche sportivi, nei confronti della FIPAV;
 - c) salve le specifiche disposizioni in ordine all'assorbimento e alla fusione di associati, lo scioglimento del vincolo con gli atleti.

Art. 5 - Associazione alla FIPAV: organi competenti

1. Sovrintendono all'associazione alla FIPAV secondo le norme contenute nello Statuto e nel presente Regolamento:
 - a) il Consiglio Federale;
 - b) l'Ufficio Tesseramento.

CAPO SECONDO L'AFFILIAZIONE

Art. 6 - Affiliazione: procedura; domanda

1. La procedura di affiliazione delle società ed associazioni sportive si articola in :
 - a) domanda della società ed associazione sportiva aspirante;
 - b) accettazione della FIPAV.
2. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) l'indicazione della forma giuridica di costituzione della società o associazione sportiva;

- b) l'indicazione del legale rappresentante ovvero della persona che secondo lo statuto sociale rappresenta la società nei confronti della FIPAV nonché l'indicazione di chi lo sostituisce secondo il regolamento interno;
- c) l'elenco nominativo degli altri componenti l'organo direttivo e dei soci della società o associazione sportiva e, per le società sportive costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni, dei proprietari di quote di capitale sociale superiori al trenta per cento;
- d) l'indicazione del responsabile sanitario che deve essere scelto preferibilmente nell'ambito degli specializzati in medicina sportiva;
- e) l'indicazione della sede legale della società o associazione sportiva;
- f) la richiesta di riconoscimento sportivo ai sensi dello Statuto del CONI, limitatamente alla prima affiliazione;
- g) la dichiarazione espressa che tutti gli atleti tesserati risultino idonei allo svolgimento della attività sportiva promozionale o agonistica e che la prescritta certificazione sia conservata presso la sede legale della società o associazione sportiva.

3. Alla domanda, a pena di inammissibilità, deve essere allegata:

- a) copia dello Statuto sociale redatto ai sensi dell'articolo 9 , comma 3, dello Statuto federale;
- b) copia della ricevuta del pagamento della quota associativa e della quota di affiliazione annuali.

4. La domanda di affiliazione deve essere perfezionata con la comunicazione del nominativo del rappresentante degli atleti nonché quello del rappresentante dei tecnici sportivi.

5. La domanda deve essere presentata alla FIPAV a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Ufficio Tesseramento FIPAV e, in copia, al Comitato Regionale ed al Comitato Provinciale nelle cui circoscrizioni l'associato ha sede.

La data del timbro postale di invio della lettera raccomandata A.R. farà fede ai fini della decorrenza dell'affiliazione.

6. I Comitati Regionale e Provinciale comunicano immediatamente all'Ufficio Tesseramento FIPAV le loro eventuali osservazioni contrarie all'accoglimento della domanda.

Art. 7 - Domanda di affiliazione: accettazione

1. La competenza ad accogliere la domanda di affiliazione appartiene al Consiglio Federale.

2. Il diniego dell'affiliazione deve essere immediatamente comunicato alla società o associazione sportiva richiedente a mezzo di raccomandata.

3. Contro il diniego dell'affiliazione la società o associazione sportiva può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera n) dello Statuto dell'Ente.

4. L'accettazione dell'affiliazione, conseguente all'avvenuto riconoscimento sportivo, viene comunicata dall'Ufficio Tesseramento FIPAV alla società o associazione sportiva, a mezzo del servizio postale, e, per conoscenza, ai Comitati regionali e provinciali FIPAV di competenza.

Art. 8 - Affiliazione: rinnovo annuale

1. L'affiliazione deve essere rinnovata annualmente, nel termine deliberato dal Consiglio Federale, a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.
2. Ai fini della decorrenza della data di rinnovo annuale farà fede la data in cui è stato effettuato il pagamento della quota.
3. Nessuna delibera deve essere assunta dal Consiglio Federale in ordine all'accettazione della domanda di rinnovo annuale.

Art. 9 - Affiliazione: quota annuale

1. L'affiliazione comporta per l'associato l'obbligo di pagare la quota all'atto della presentazione della relativa domanda, nonché, a decorrere dalla stagione agonistica immediatamente successiva a quella di accettazione della domanda di affiliazione, la quota per il rinnovo annuale.
2. L'ammontare della quota è determinato dal Consiglio Federale.
3. Il mancato versamento della quota rende inammissibile la domanda di affiliazione.
4. L'inadempimento del versamento della quota di rinnovo annuale impedisce la partecipazione all'attività sportiva ufficiale nonché la partecipazione alle assemblee della FIPAV.

Art. 10 - Modificazioni nelle strutture degli associati

1. Tutte le modificazioni allo Statuto, ai regolamenti, al legale rappresentante, al rappresentante degli atleti ed al rappresentante dei tecnici degli associati nonché per le società sportive costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni, tutte le modificazioni della proprietà di quote di capitale sociale superiori al trenta per cento devono essere portate a conoscenza degli organi centrali e territoriali della FIPAV entro il termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
2. Le modificazioni non comunicate non sono opponibili alla FIPAV.
3. Il mutamento della denominazione dell'associato non ha effetto nei confronti della FIPAV se non è ratificato dal Consiglio Federale.

Art. 11 - Trasferimento della sede: effetti

1. Il trasferimento della sede di un associato in una Regione o in una Provincia diversa da quella originaria comporta la perdita di tutti i diritti sportivi goduti dall'associato nei confronti della FIPAV, salvo quello di partecipazione all'Assemblea Nazionale e alle Assemblee periferiche con il proprio voto individuale. Di contro, non si verifica la perdita dei diritti dell'associato nei confronti di altri associati o tesserati, nonché l'estinzione delle obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti della FIPAV o di altri associati o tesserati.
2. Il Consiglio Federale, sentito il parere dei Comitati periferici interessati, può escludere gli effetti di cui al precedente comma quando, congiuntamente:
 - a) vi sia contiguità territoriale tra la circoscrizione provinciale in cui l'associato aveva sede precedentemente al trasferimento e la nuova;
 - b) vi siano motivi particolarmente gravi con riguardo a quelli relativi al positivo sviluppo della pallavolo nell'ambito della nuova circoscrizione;

- c) siano state estinte tutte le obbligazioni connesse all'ubicazione della sede dell'associato nelle precedenti provincia e regione.

Art. 12 - Assorbimento: nozione, requisiti, procedimento

1. L'assorbimento consiste nella successione, totale o parziale, di un associato (assorbente) nella posizione giuridica di altro associato (assorbito).
2. L'assorbimento è ammesso solo tra associati aventi sede nella medesima Provincia, salva deroga del Consiglio Federale che può essere concessa solo quando, congiuntamente:
 - a) gli associati interessati abbiano sede in Province contigue della medesima Regione;
 - b) sussistano validi motivi di natura tecnico-sportiva e geografica.
3. L'assorbimento richiede:
 - a) la regolare affiliazione sia dell'associato assorbente che di quello assorbito;
 - b) la delibera dell'Organo statutario competente degli associati assorbente ed assorbito;
 - c) il consenso, manifestato per iscritto, di almeno i due terzi degli atleti vincolati per l'associato assorbito, o per il suo settore ceduto, alla fine della stagione agonistica precedente ed individuati in base alle risultanze in possesso dell'Ufficio Tesseramento FIPAV.
4. L'assorbimento deve essere effettuato entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale.
5. L'assorbimento è efficace nei confronti della FIPAV solo se è stato da questa approvato con deliberazione del Consiglio Federale.

Art. 13 - Assorbimento: effetti

- 1, L'assorbimento, salvo quanto previsto dalla normativa statale vigente, determina:
 - a) il subentro dell'associato assorbente in tutto il complesso di diritti, obblighi, doveri e rapporti (anche di natura patrimoniale e - ove compatibile - disciplinare) nei confronti della FIPAV, degli associati e dei tesserati comunque riconducibile all'associato assorbito.
 - b) ove vi sia accordo espresso in tal senso, il subentro dell'associato assorbente nei soli diritti, obblighi, doveri e rapporti (anche di natura patrimoniale e - ove compatibile - disciplinare) nei confronti della FIPAV, degli associati e dei tesserati, riconducibili ad uno dei settori (maschile e femminile) nei quali si articola l'associato assorbito.
2. L'assorbimento comporta:
 - a) nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera a), la cessazione automatica di appartenenza alla FIPAV dell'associato assorbito; nell'ipotesi di cui allo stesso comma lettera b) la perdita di ogni diritto dell'associato assorbito vantato nei confronti della FIPAV, degli associati e dei tesserati, relativo al solo settore assorbito.
 - b) la successione automatica dell'associato assorbente nei rapporti con gli atleti vincolati con l'associato assorbito i quali abbiano consentito all'assorbimento, quand'anche il vincolo sia insorto nel corso della stagione agonistica in cui si è verificato l'assorbimento; questa successione equivale a trasferimento degli atleti ed

è ostativa al loro successivo trasferimento, anche a tempo determinato, nel corso della medesima stagione agonistica;

- c) lo scioglimento del vincolo per gli atleti vincolati che non abbiano consentito all'assorbimento; in conseguenza gli stessi si possono vincolare con altro associato;
- d) lo scioglimento del vincolo per gli atleti in prestito con conseguente ripristino della piena efficacia del vincolo con l'associato di provenienza che può essere sciolto nel corso della medesima stagione sportiva.

3. Gli effetti diretti ed indiretti dell'assorbimento decorrono dalla data della sua approvazione a mente del precedente articolo 12 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 14 - Fusione: nozione, requisiti, procedimento

1. La fusione consiste nella costituzione di una nuova società o associazione sportiva attraverso l'unione di due o più società o associazioni sportive precedentemente esistenti.

2. La fusione è ammessa solo tra associati aventi sedi nella medesima Provincia salva deroga del Consiglio Federale che può essere concessa solo quando, congiuntamente:

- a) tutti gli associati interessati abbiano sede in Province contigue della medesima Regione;
- b) sussistano validi motivi di natura tecnico-sportiva e geografica.

3. La fusione richiede:

- a) la regolare affiliazione di tutti gli associati partecipanti alla fusione;
- b) la delibera dell'organo statutario competente di tutti gli associati partecipanti alla fusione;
- c) il consenso, manifestato per iscritto, di almeno la metà degli atleti vincolati con ciascuno degli associati partecipanti alla fusione alla fine della stagione agonistica precedente, individuati in base alle risultanze in possesso dell'Ufficio Tesseramento FIPAV.

4. La fusione deve essere effettuata entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale.

5. La fusione è efficace nei confronti della FIPAV solo se è stata da questa approvata con deliberazione del Consiglio Federale.

Art. 15 - Fusione: effetti

1. La fusione determina:

- a) la costituzione di un nuovo associato e l'estinzione di quelli preesistenti unitisi tra loro, con la cessazione automatica dell'associazione alla FIPAV di questi ultimi;
- b) il subentro del nuovo associato in tutto il complesso di diritti, obblighi, doveri e rapporti (anche di natura patrimoniale e - ove compatibile - disciplinare) verso la FIPAV o terzi riconducibile agli associati fusi; tuttavia, in relazione ai diritti sportivi il nuovo associato può esercitare solo quelli spettanti all'associato estinto per fusione partecipante al campionato di livello più elevato e decade da quelli appartenenti ad altri associati;
- c) la successione automatica del nuovo associato nei rapporti con gli atleti, già vincolati con gli associati estinti che hanno manifestato il proprio consenso alla fusione, quand'anche il vincolo sia sorto nel corso della stagione agonistica in cui è avvenuta la stessa fusione; questa successione equivale a trasferimento

degli atleti ed è ostativa al loro successivo trasferimento nel corso della medesima stagione agonistica;

- d) lo scioglimento del vincolo per gli atleti vincolati che non abbiano consentito alla fusione; in conseguenza gli stessi si possono vincolare con altro associato;
- e) lo scioglimento del vincolo per gli atleti vincolati; in conseguenza riprende piena efficacia il vincolo con l'associato di provenienza che può essere sciolto nel corso della medesima stagione sportiva.

2. Gli effetti diretti ed indiretti della fusione decorrono dalla data della sua approvazione a mente del precedente articolo 14, comma 5.

Art. 16 – Cessione del diritto sportivo: nozione, requisiti, procedimento

1. Ciascun associato avente diritto a partecipare ad uno dei campionati di Serie A, B, C e D, fermo restando il limite di rappresentanza di una sola squadra per ciascun campionato di serie, può cedere ad altro associato il proprio diritto a disputare quel campionato.

2. Qualora un associato, a seguito del meccanismo di promozione o retrocessione, venga ad avere due squadre in campionati consecutivi prima della iscrizione al campionato prescelto, può cedere uno dei due diritti sportivi.

Ma se, sempre per il meccanismo di promozione e retrocessione, un associato venga ad avere due squadre nello stesso campionato mantiene un solo diritto.

3. La cessione del diritto sportivo richiede:

- a) la regolare affiliazione di entrambi gli associati interessati alla cessione/acquisizione del diritto sportivo;
- b) la delibera di consenso alla cessione e quella di consenso all'acquisizione del diritto sportivo da parte dell'Organo statutario competente degli associati interessati.

4. Per gli associati cedenti il diritto ai campionati nazionali di Serie A, maschili e femminili, in aggiunta a quanto indicato al comma 3, la cessione del diritto sportivo richiede il parere motivato vincolante della Lega di riferimento sull'idoneità dell'associato cessionario ad essere ammesso al campionato ai sensi delle circolari di indizione deliberate annualmente dal Consiglio Federale.

5. Per gli associati cedenti il diritto ai campionati nazionali di Serie B maschili e femminili, in aggiunta a quanto indicato al comma 3, la cessione del diritto sportivo richiede il parere motivato obbligatorio dei Comitati Regionali interessati nonché quello della Lega di riferimento.

6. Per gli associati cedenti il diritto ai campionati nazionali di Serie C, maschili e femminili, in aggiunta a quanto indicato al comma 3, la cessione del diritto sportivo richiede il parere motivato obbligatorio del Comitato Regionale di competenza.

7. La richiesta degli associati interessati alla cessione/acquisizione del diritto sportivo deve essere inoltrata alla FIPAV entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale.

8. La cessione del diritto sportivo è efficace nei confronti della FIPAV solo se è stata da questa approvata con deliberazione del Consiglio Federale.

9. L'associato che venga reintegrato o integrato in uno dei campionati di cui ai precedenti comma 4, 5 e 6 non può cedere il relativo diritto sportivo nel corso della stessa stagione agonistica;

10. L'eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell'acquisizione di altro diritto, purché consecutivo, non costituisce ritiro per gli effetti dell'articolo 10 del Regolamento Gare. Le quote pagate saranno trasferite in capo al nuovo diritto acquisito.

Art. 17 – Cessione del diritto sportivo: effetti

1. La cessione del diritto sportivo determina, per gli atleti vincolati con l'associato cedente ed interessati al campionato ceduto, la possibilità di richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti competente lo scioglimento coattivo del vincolo di cui al successivo articolo. 33, secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale.

Ai fini della individuazione degli atleti interessati si farà riferimento a quelli iscritti ai referti di gara del campionato disputato dall'associato cedente nella precedente stagione agonistica.

2. Limitatamente ai campionati nazionali di Serie A, maschili e femminili, l'associato che acquisisce il diritto non potrà disputare il campionato in una provincia dove già abbia sede di gioco altro associato ammesso nella stagione precedente al medesimo campionato. Tale limitazione non si applica in riferimento alle città capoluoghi di regione.

TITOLO SECONDO: IL TESSERAMENTO

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 - Il tesseramento alla FIPAV

1. Devono aderire alla FIPAV, mediante la procedura di tesseramento:

- a) gli atleti;
- b) i dirigenti federali ed i componenti delle commissioni federali;
- c) i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate;
- d) gli ufficiali di gara;
- e) i tecnici sportivi;
- f) i medici e i collaboratori parasanitari;
- g) i procuratori sportivi.

2. Il tesseramento dura per un intero anno sportivo salvo quanto espressamente previsto negli articoli successivi.

L'anno sportivo decorre dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno solare successivo.

3. *Il tesseramento deve essere rinnovato annualmente e comporta l'obbligo del pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Federale. Il tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle Commissioni Federali non comporta l'obbligo del pagamento della quota annuale. (mod. C.F. del n.114 del 3.12.05).*

Art. 19 - Tesseramento: effetti

1. Salve le ulteriori specificazioni per ciascuna categoria, tutti i tesserati hanno diritto:

- a) di partecipare all'attività federale;
- b) di concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti prescritti.

2. I tesserati hanno il dovere:

- a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- b) di osservare lo Statuto e i Regolamenti della FIPAV, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali.
- c) di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB;

CAPO SECONDO IL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI

SEZIONE PRIMA I RAPPORTI CON LA FIPAV

Art. 20 - Tesseramento degli atleti: nozione

1. Con il tesseramento l'atleta italiano o straniero che intenda praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti attribuibili alla FIPAV a livello internazionale manifesta la sua volontà di partecipare all'attività della FIPAV.

2. Si considerano "atleti italiani":

- i cittadini italiani non provenienti da federazione straniera;
- i cittadini stranieri, nei casi previsti dai successivi articoli 43 e 54;
- gli atleti provenienti da Federazione straniera, nei limiti previsti dal successivo articolo 44.

Si considerano "atleti stranieri":

- gli atleti provenienti da Federazione straniera non compresi nell'articolo 44.

La partecipazione degli "atleti stranieri" è ammessa solo nei campionati nazionali di Serie A. Il loro tesseramento è regolato dagli articoli dal 45 al 54.

3. Possono tesserarsi quali atleti tutti coloro che compiono l'ottavo anno di età nella stagione sportiva in corso.

Art. 21 - Tesseramento degli atleti: norme generali

1. L'omologa del tesseramento è subordinata al possesso dell'idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo e cioè:

- a) idoneità sportiva non agonistica (buona salute), certificata dal medico di base o da specialista in medicina dello sport, per gli atleti che partecipano all'attività sportiva non agonistica;
- b) idoneità sportiva agonistica certificata dalle strutture o dagli specialisti previsti dalle normative regionali per gli atleti che partecipano all'attività sportiva agonistica.

2. Il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Art. 22 - Tesseramento degli atleti : effetti

1. Il tesseramento dell'atleta, dopo l'omologa, costituisce requisito essenziale per la sua partecipazione all'attività sportiva organizzata, autorizzata o approvata dalla FIPAV.
2. Fermi restando i doveri di cui al precedente articolo 19, comma 2, gli atleti tesserati devono:
 - a) praticare lo sport della pallavolo in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIPAV; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI;
 - b) se selezionati per le squadre nazionali e per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali, rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della federazione, nonché onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 23 - Tesseramento degli atleti : limiti di partecipazione ai campionati

1. Nel corso della medesima stagione agonistica gli atleti non possono disputare gare nei campionati di serie inferiore a quelli nei quali sono stati utilizzati. Per la partecipazione a manifestazioni diverse dai campionati nazionali si fa riferimento ai rispettivi regolamenti.
2. L'utilizzazione s'intende avvenuta quando l'atleta sia entrato in campo anche in una sola gara del campionato. A tal fine fa fede l'annotazione apposta dall'arbitro nei documenti di gara relativi all'atleta secondo le modalità previste nelle circolari di attuazione, fatta salva, in ogni caso, l'attestazione contenuta nei referti di gara.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, *gli atleti di età annualmente indicata dal Consiglio Federale* possono essere utilizzati fino ad un massimo di dieci gare in un solo campionato di Serie A o B e, su delibera della Consulta Regionale, in un solo campionato di serie C o D. (mod. C.F. del. n.114 del 3.12.05)
4. L'inosservanza delle limitazioni di cui al precedente comma 1 costituisce infrazione disciplinare punibile ai sensi del Regolamento Giurisdizionale.

Art. 24 - Tesseramento degli atleti: domanda e forme

1. La domanda di primo tesseramento o del suo rinnovo annuale deve essere presentata entro il termine deliberato dal Consiglio Federale, a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.
2. Ove l'atleta non abbia raggiunto la maggiore età, la modulistica predisposta dalla FIPAV e relativa al tesseramento deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 25 - Tesseramento degli atleti : omologazione, nozione, competenza.

1. La domanda di tesseramento o di rinnovo annuale viene valutata dalla FIPAV attraverso la procedura della omologazione.
2. Gli effetti dell'omologazione retroagiscono alla data di invio alla FIPAV o di presentazione al Comitato Provinciale della relativa domanda, salvo che per i cittadini stranieri e per gli atleti provenienti da Federazione straniera per i quali vige la disciplina di cui ai successivi articoli dal 43 al 55.
3. La competenza dell'omologazione appartiene all'Ufficio Tesseramento.

4. L'omologazione del tesseramento non influisce sulla responsabilità dell'associato presso il quale l'atleta sia tesserato per qualunque danno che possa derivare all'atleta medesimo dalla sua partecipazione all'attività federale e comunque non costituisce assunzione di responsabilità da parte della FIPAV. Peraltro, ogni atleta tesserato godrà della copertura assicurativa stipulata dalla FIPAV.

Art. 26 - Tesseramento degli atleti : rigetto dell'omologazione.

1. L'Ufficio Tesseramento deve rigettare l'omologazione quando difettino i requisiti formali e sostanziali previsti nel presente Regolamento e nelle norme organizzative della stagione sportiva in corso. I provvedimenti di non omologazione sono comunicati all'atleta e all'associato mediante lettera raccomandata A.R.

2. I provvedimenti di omologazione e di rigetto dell'omologazione possono essere impugnati dinanzi la Commissione Tesseramento Atleti secondo quanto previsto nel Regolamento Giurisdizionale.

Art. 27 – Certificazione del tesseramento

1. L'omologazione del tesseramento è certificata dall'Ufficio Tesseramento FIPAV.

Art. 28 - Revoca e sospensione dell'omologazione

1. La regolarità del tesseramento, una volta omologato, non può essere in alcun modo contestata, salvo che l'omologazione sia revocata o sospesa.

2. L'omologazione deve essere revocata se è stata ottenuta attraverso la produzione di documenti falsi. L'omologazione deve essere sospesa se viene a mancare il requisito della idoneità fisica, di cui al precedente articolo 21, comma 3.

3. La competenza per la revoca o la sospensione dell'omologazione appartiene all'Ufficio Tesseramento i cui provvedimenti possono essere impugnati dinanzi la Commissione Tesseramento Atleti secondo quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale.

Art. 29 - Revoca dell'omologazione; sanzioni

1. La revoca dell'omologazione di cui al precedente articolo comporta la responsabilità disciplinare di chi ha richiesto il tesseramento. A tal fine l'Ufficio Tesseramento trasmette alla Procura Federale copia del provvedimento di revoca divenuto definitivo.

SEZIONE SECONDA I RAPPORTI CON GLI AFFILIATI

PARAGRAFO PRIMO DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30 - Vincolo: nozione, effetti, forma

1. Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante.
2. Il vincolo si costituisce con la procedura del tesseramento, mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita modulistica predisposta dalla FIPAV e produce i suoi effetti dopo l'omologazione del tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramento.

Art. 31- Divieto di più vincoli

1. L'atleta non può essere vincolato contemporaneamente con più associati, salva l'ipotesi del prestito.
2. L'atleta non può essere altresì vincolato con più associati nel corso di una medesima stagione sportiva, tranne:
 - a) le ipotesi di interruzione del vincolo a seguito di assorbimento, fusione o cessazione dell'affiliazione dell'associato con il quale sia legato da vincolo;
 - b) le ipotesi di scioglimento coattivo e di riscatto del vincolo;
 - c) le ipotesi di doppio trasferimento in relazione ai campionati nazionali di Serie A e B, maschili e femminili, limitatamente agli atleti che già abbiano preso parte ai campionati nazionali di Serie A.
3. La competenza ad accertare la sussistenza di vincoli plurimi appartiene all'Ufficio Tesseramento.
4. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento può essere proposto ricorso avanti alla Commissione Tesseramento Atleti secondo le disposizioni previste dal Regolamento Giurisdizionale.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce infrazione disciplinare. A tal fine i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento vengono trasmessi alla Procura Federale.
6. Espiata la sanzione disciplinare l'atleta è obbligato a riprendere la propria attività sportiva con l'associato per il quale sia stato riconosciuto valido il vincolo.

Art. 32 - Durata del vincolo

1. Ai sensi dell'articolo 10 ter dello Statuto Federale, il vincolo dell'atleta ha durata quinquennale a partire dalla stagione sportiva di compimento del venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Il vincolo ha durata annuale:

- a) per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per quelli di età superiore ad anni trentaquattro;
- b) per gli atleti in prestito;
- c) per gli atleti stranieri.

3. Il Consiglio Federale può stabilire con appositi regolamenti che il vincolo abbia limiti e durata inferiore a quella prevista dal comma 1 per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità della pallavolo sulla spiaggia.

Art. 32 bis – Norma transitoria

1. La norma di cui all'art. 32, comma 1, entrerà in vigore:

- al termine della stagione sportiva 2005/2006 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto trentaquattro anni di età e per gli atleti di primo tesseramento;
- al termine della stagione sportiva 2006/2007 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto trentatré anni di età;
- al termine della stagione sportiva 2007/2008 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto trentadue anni di età;
- al termine della stagione sportiva 2008/2009 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto trentuno anni di età;
- al termine della stagione sportiva 2009/2010 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto trenta anni di età;
- al termine della stagione sportiva 2010/2011 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto ventinove anni di età;
- al termine della stagione sportiva 2011/2012 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto ventotto anni di età;
- al termine della stagione sportiva 2012/2013 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto ventisette anni di età;
- al termine della stagione sportiva 2013/2014 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto ventisei anni di età;
- al termine della stagione sportiva 2014/2015 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto venticinque anni di età;
- al termine della stagione sportiva 2015/2016 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto ventiquattro anni di età;
- al termine della stagione sportiva 2016/2017 per tutti gli atleti tesserati.

2. Per gli atleti di età diverse da quelle indicate nel comma precedente già tesserati alla FIPAV il vincolo dura a tempo indeterminato.

Art. 33 – Scadenza del vincolo

1. Al termine dell'anno sportivo in cui compie ventiquattro anni di età, come pure al termine di ogni periodo di durata quinquennale del vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato.

2. Se l'atleta rinnova il tesseramento con l'associato di appartenenza, deve presentare domanda entro il termine deliberato dal Consiglio Federale utilizzando la modulistica

predisposta dalla FIPAV. La domanda viene valutata attraverso la procedura di omologazione prevista dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29.

3. Se l'atleta intende chiedere il tesseramento con altro associato, deve formulare apposita richiesta all'associato di appartenenza e all'Ufficio Tesseramento entro il termine deliberato dal Consiglio Federale, utilizzando la modulistica predisposta dalla FIPAV.

Contestualmente alla richiesta, l'atleta deve versare all'associato di appartenenza l'indennizzo nella misura fissata dal Consiglio Federale, dando prova dell'avvenuto pagamento all'Ufficio Tesseramento FIPAV.

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'indennizzo, l'associato già vincolante deve rilasciare all'atleta una dichiarazione scritta contenente l'attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'indennizzo nonché l'espresso riconoscimento di non aver più nulla da pretendere nei suoi confronti per il medesimo titolo. Nello stesso termine, una copia della dichiarazione deve essere inviata all'Ufficio Tesseramento FIPAV che darà corso alla procedura di omologazione.

Art. 34 - Scioglimento del vincolo; casi ed omologazione.

1. Ad eccezione di quello a durata annuale, il vincolo tra atleta e associazione o società sportiva affiliata può essere sciolto prima della scadenza, di diritto o in via coattiva come previsto nei successivi commi 2 e 3.

2. Il vincolo si scioglie di diritto:

- a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato vincolante;
- b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
- c) per nulla-osta dell'associato vincolante ;
- d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato vincolante entro il termine annuale;
- e) per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di sezione o di fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;
- f) per riscatto a mente dei successivi articoli 36, 37 e 38, limitatamente agli atleti dei Campionati Nazionali di Serie A femminili.

3. Il vincolo si scioglie in via coattiva:

- a) per giusta causa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 35;
- b) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante;
- c) per mancato rilascio da parte dell'associato vincolante della dichiarazione di consenso allo scioglimento del vincolo nonostante il pagamento dell'indennizzo per il riscatto (sia consensuale che coattivo), limitatamente agli atleti dei Campionati Nazionali di Serie A femminili.

4. Lo scioglimento del vincolo nell'ipotesi di cui al precedente comma 2 è attuato con provvedimento dell'Ufficio Tesseramento assunto d'ufficio per le fattispecie di cui alle lettere a), b), d) e su richiesta dell'atleta nel caso di cui alle lettere e) ed f).

5. Lo scioglimento del vincolo per nulla osta è attuato con provvedimento dell'Ufficio Tesseramento su richiesta congiunta dell'associato vincolante, dell'atleta e dell'associato

con il quale viene costituito il nuovo vincolo, qualora siano rispettate le seguenti condizioni, fatte salve le previsioni di cui al precedente articolo 31, comma 2 lettera c):

- a) l'atleta non sia già stato utilizzato dall'associato vincolante;
- b) l'atleta non abbia già usufruito, nella medesima stagione agonistica, dello scioglimento del vincolo.

6. La richiesta di cui al precedente comma deve pervenire all'Ufficio Tesseramento a mezzo Raccomandata A.R. entro i termini stabiliti dalle norme organizzative della stagione sportiva in corso.

7. Lo scioglimento del vincolo nelle ipotesi di cui al precedente comma 3 è deliberato dalla Commissione Tesseramento Atleti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Giurisdizionale ed è subordinato alla condizione che l'atleta non abbia partecipato anche ad una sola gara di campionato con l'associato d'origine.

Art. 35 - Giusta causa: nozione

1. Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo.

2. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l'associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato.

3. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa riconducibile a motivi di lavoro o di studio non è ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si chiede l'interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai campionati nazionali di Serie A.

4. In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all'associato l'atleta che sia abilitato alla domanda di riscatto è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio un indennizzo che, in difetto di accordo tra le parti, viene determinato dalla Commissione Tesseramento Atleti a norma dell'articolo 38 del presente Regolamento, ovvero, qualora non sia abilitato alla domanda di riscatto, è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio una somma, a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo.

5. Il versamento di tale indennizzo è condizione di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo.

6. La competenza a pronunciare lo scioglimento del vincolo ed a determinare l'ammontare dell'indennizzo appartiene alla Commissione Tesseramento Atleti le cui decisioni sono appellabili alla Commissione d'Appello Federale.

Art. 36 – Determinazione dell'indennizzo

1. Nei casi in cui è previsto il pagamento di un indennizzo, eccetto quello di cui all'articolo 33, comma 3, nonché quello di cui alla procedura del riscatto, ed in caso di mancato accordo con l'associato, l'atleta italiano o straniero potrà richiederne la determinazione inviando a mezzo raccomandata A.R. apposita richiesta alla Commissione Tesseramento

Atleti e, per conoscenza, alle competenti Leghe nazionali, fornendo gli elementi ritenuti utili per calcolarne l'ammontare (per i campionati nazionali di Serie A uguale all'ammontare del riscatto).

2. La richiesta deve essere inviata anche all'associato vincolante che nei 5 giorni successivi al suo ricevimento potrà presentare proprie controdeduzioni ed idonea documentazione.

3. La Commissione Tesseramento Atleti assumerà la decisione sulla base della documentazione acquisita.

Art. 37 - Riscatto del vincolo

1. L'atleta partecipante ai campionati nazionali di Serie A femminili, può sciogliere il vincolo attraverso il suo riscatto, consistente nel versamento all'associato vincolante di una somma di denaro a titolo di indennizzo delle spese sostenute nel suo interesse.

2. Lo scioglimento del vincolo si produce automaticamente e di diritto a seguito del versamento dell'indennizzo per il riscatto avvenuto in presenza dei requisiti di cui al successivo comma 4 salvo che nell'ipotesi di cui al successivo comma 7.

3. L'ammontare dell'indennizzo, ove non venga determinato consensualmente dall'associato e dall'atleta entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale viene determinato in via coattiva dalla Commissione Tesseramento Atleti.

4. Lo scioglimento del vincolo si produce solo se, congiuntamente

- a) vi sia espressa domanda dell'atleta all'associato;
- b) nella stagione sportiva al cui termine viene esercitato il diritto di riscatto, l'associato vincolante abbia partecipato ad un campionato nazionale di Serie A femminile;
- c) nella stagione sportiva al cui termine viene esercitato il diritto di riscatto l'atleta sia stato per almeno una volta iscritto a referto in una gara del campionato nazionale di Serie A femminile anche se con un associato diverso da quello per il quale è vincolato;
- d) l'associato a favore del quale l'atleta intenda presentare domanda di nuovo tesseramento o l'atleta medesimo, abbia effettuato il pagamento dell'indennizzo per il riscatto a mezzo assegno circolare intestato all'associato vincolante entro giorni 30 decorrenti da quello nel quale sia stato definito l'ammontare medesimo.

5. Il difetto del tempestivo versamento determina la decadenza dell'atleta dal diritto a riscatto per l'intera stagione sportiva al cui termine è stata proposta la relativa domanda.

6. Entro i 5 giorni successivi al ricevimento dell'indennizzo l'associato già vincolante deve rilasciare all'atleta:

- a) una dichiarazione scritta di consenso allo scioglimento del vincolo;
- b) una dichiarazione scritta contenente l'attestazione dell'avvenuto ricevimento, per l'intero e per contanti, dell'indennizzo per il riscatto nonché l'espresso riconoscimento di non aver più nulla a pretendere nei suoi confronti per il medesimo titolo;
- c) la documentazione valida a consentire la regolare scritturazione della spesa nella contabilità del soggetto che abbia eventualmente fornito all'atleta la somma per il pagamento dell'indennizzo o l'abbia versata in suo nome e conto.

7. Il mancato rilascio della dichiarazione di cui al precedente comma 6 lettere a) e b) legittima l'atleta a chiedere la declaratoria dello scioglimento coattivo del vincolo ai sensi dell'articolo 33 comma 2 lettera d), nonché la restituzione dell'indennizzo da lui versato maggiorato degli interessi al tasso bancario e di un ulteriore somma pari al 10% dell'ammontare dell'indennizzo a titolo di penale.

8. Il mancato rilascio della dichiarazione di cui al precedente comma 6 lettera b), costituisce infrazione disciplinare.

9. La non veridicità della dichiarazione indicata nel precedente comma 6 lettera b), costituisce infrazione disciplinare per l'associato e per l'atleta.

10. Lo scioglimento del vincolo è omologato dall'Ufficio Tesseramento FIPAV.

Art. 38 - Riscatto: determinazione dell'indennizzo

1. I parametri per la quantificazione dell'indennizzo per il riscatto sono stabiliti dal Consiglio Federale, sentito il parere della Lega.

Art. 39 - Riscatto : limiti

1. Nessun associato può avere vincolate più di due atlete che abbiano riscattato il vincolo al termine della stagione sportiva immediatamente precedente.

2. L'atleta non può richiedere il riscatto del vincolo più di due volte nel corso della sua carriera.

Art. 40 – Prestito.

1. Tramite il prestito dell'atleta, la società o associazione sportiva vincolante autorizza l'atleta stesso a tesserarsi in via temporanea con un altro associato.

2. L'associato con cui l'atleta sia in prestito non può a sua volta consentire all'atleta di tesserarsi con altro associato, neppure in prestito.

3. Per i soli atleti delle categorie giovanili è ammesso il prestito per un solo campionato che consenta di partecipare con un associato ad un campionato di serie e con un altro a quelli di categoria.

Un atleta, quindi, nel rispetto delle fasce d'età degli stessi campionati potrà:

a) giocare con l'associato di prestito un solo campionato di categoria ed obbligatoriamente con l'associato di appartenenza un campionato di serie ed eventualmente altri campionati di categoria diversi da quello di prestito;

b) giocare con l'associato di prestito un solo campionato Nazionale di Serie A e B, ovvero anche un Campionato Regionale su decisione della Consulta Regionale e con l'associato di appartenenza i soli campionati giovanili.

4. Il prestito è attuato con provvedimento dell'Ufficio Tesseramento su richiesta congiunta dell'associato vincolante, dell'atleta e dell'associato con il quale viene pattuito il prestito. Tale richiesta deve pervenire all'Ufficio Tesseramento a mezzo Raccomandata A.R. entro i termini stabiliti dalle norme organizzative della stagione sportiva in corso.

Art. 41 - Tesseramento atleti utilizzabili nei campionati di categoria

1. Il Consiglio Federale determina di anno in anno i limiti di età per il tesseramento degli atleti utilizzabili nei campionati di categoria nonché le regole relative alla loro partecipazione agli anzidetti campionati.

Art. 42 - Tesseramento con gli Enti di Promozione Sportiva

1. Salve le disposizioni contenute nelle specifiche convenzioni, il tesseramento di un atleta con un Ente di promozione sportiva non lo legittima a partecipare alle attività sportive organizzate od autorizzate dalla FIPAV.

PARAGRAFO SECONDO TESSERAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI E DEGLI ATLETI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA

Art. 43 - Tesseramento come “atleti italiani” di cittadini stranieri

1. Può essere tesserato come “atleta italiano” il cittadino straniero che non sia mai stato tesserato con una federazione straniera, a condizione che sia in possesso della certificazione di residenza in Italia rilasciata ai sensi delle norme vigenti, con esclusione del permesso di soggiorno turistico.

2. Gli atleti di cui al comma precedente devono presentare la domanda di tesseramento all'Ufficio Tesseramento FIPAV, che la valuta attraverso la procedura di omologa. Si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli da 18 a 39.

3. L'omologa del tesseramento sarà concessa previa presentazione della seguente documentazione, oltre a quella prevista negli articoli 21 e 24:

- a) per gli atleti residenti in Italia da data antecedente il compimento del quattordicesimo anno di età, il certificato di iscrizione alla scuola e una autocertificazione rilasciata da chi esercita la potestà genitoriale attestante la decorrenza e il motivo della residenza in Italia;
- b) per gli atleti residenti in Italia da data successiva al compimento del quattordicesimo anno di età, la copia del permesso di soggiorno e una autocertificazione, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'associato vincolante nonché da chi esercita la potestà genitoriale se l'atleta è minorenne, attestante di non essere mai stato tesserato con una federazione.

4. Gli atleti tesserati ai sensi dei commi che precedono possono essere utilizzati in qualsiasi campionato FIPAV senza limitazioni di numero.

5. Qualora perda la residenza in Italia o interrompa l'attività con l'associato vincolante a favore di sodalizio straniero senza l'autorizzazione dello stesso associato e della FIPAV, l'atleta tesserato a norma del presente articolo sarà ricondotto allo status di atleta straniero.

6. Agli atleti tesserati a norma del presente articolo si applicano tutte le disposizioni contenute nei precedenti articoli dal 18 al 39.

Art. 44 - Tesseramento come “atleti italiani” di atleti provenienti da Federazione straniera

1. Può essere tesserato come “atleta italiano” l’atleta proveniente da federazione straniera che non abbia partecipato all’attività sportiva con la federazione di provenienza nelle ultime quattro annate agonistiche e che sia in possesso della certificazione di residenza in Italia rilasciata ai sensi delle norme vigenti, con esclusione del permesso di soggiorno turistico.
2. Gli atleti di cui al comma precedente devono presentare la domanda di tesseramento all’Ufficio Tesseramento FIPAV, che la valuta attraverso la procedura di omologa. Si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli da 18 a 39.
3. La decorrenza, i motivi della residenza in Italia e la dichiarazione di non aver partecipato nelle ultime quattro annate agonistiche ad attività sportiva per Federazione straniera dovranno essere attestati dall’atleta mediante autocertificazione sottoscritta anche dal legale rappresentante dell’associato che ne richiede il tesseramento. Per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno deve essere allegato in copia alla domanda di tesseramento.

Art. 45 - Tesseramento come “atleti stranieri” di atleti provenienti da Federazione straniera

1. Gli atleti provenienti da Federazione straniera possono essere tesserati come “atleti stranieri” esclusivamente per i campionati nazionali di Serie A, maschili e femminili, senza limitazione di numero, entro i termini annualmente fissati dal Consiglio Federale in accordo con le Leghe Nazionali.
2. Per i campionati nazionali di Serie A femminili, non è consentito avere tesserate più di 2 atlete provenienti dalla stessa Federazione straniera.
3. Il numero di atleti stranieri utilizzabili in ogni gara sarà determinato dal Consiglio Federale in accordo con le Leghe Nazionali
4. La richiesta di tesseramento, mediante l’apposita modulistica predisposta dalla Federazione, deve pervenire all’Ufficio Tesseramento della FIPAV:
 - a) entro le ore 12 del martedì (o del giovedì successivo con procedura di urgenza) per utilizzare l’atleta fin dal sabato successivo;
 - b) entro le ore 12 del giovedì (o del lunedì successivo con procedura di urgenza) per utilizzare l’atleta nelle gare infrasettimanali della settimana successiva
5. Alla richiesta, a pena di inammissibilità, devono essere allegati:
 - a) il certificato di trasferimento internazionale in 5 copie originali debitamente e compiutamente compilato dalla Federazione di provenienza;
 - b) copia della ricevuta di versamento della quota di tesseramento valida per l’anno sportivo in corso;
 - c) la documentazione indicata nelle norme organizzative dell’anno sportivo in corso anche in applicazione di norme emanate dalla FIVB.
 - d) l’eventuale lettera liberatoria di cui al successivo articolo 47 comma 3.
6. Per gli atleti extracomunitari l’utilizzo dell’atleta è subordinato alla produzione del permesso di soggiorno, di cui all’art. 56.

Art. 46 – Tesseramento “atleti stranieri”: omologazione

1. La competenza all'omologazione del tesseramento appartiene all'Ufficio Tesseramento FIPAV che vi provvede dopo l'avvenuta registrazione del trasferimento internazionale da parte della FIVB.

2. Si applicano in particolare le disposizioni contenute nei precedenti articoli dal 18 al 39, salvo che per quanto riguarda gli effetti del tesseramento che, per l'atleta straniero, decorrono dalla data del provvedimento di omologazione di cui al precedente comma.

Art. 47 – Tesseramento “atleti stranieri”: durata ed effetti

1. Il vincolo dell'atleta straniero con l'associato ha termine alla data di scadenza del certificato di trasferimento internazionale della Federazione di provenienza, salvo quanto previsto dal successivo articolo 51.

2. A prescindere dalla durata del certificato di trasferimento di cui al comma 1, l'atleta straniero che intende ritesserarsi per lo stesso associato deve rinnovare in modo espresso il tesseramento alla FIPAV assolvendo a quanto previsto nell'articolo 45 comma 5 lettere b) e c) nonché comma 6.

3. Limitatamente alle atlete straniere di Serie A femminile, la concessione di un nuovo certificato di trasferimento internazionale, dopo la scadenza di quello precedente, a favore di un diverso associato da parte della Federazione di provenienza, determina automaticamente il riconoscimento a favore dell'associato con cui l'atleta era vincolata prima della scadenza del diritto ad un indennizzo nella misura:

- a) dell'intero riscatto con le decurtazioni previste (come per gli atleti italiani) a mente dell'articolo 37, se il tesseramento è richiesto entro le prime due stagioni sportive successive a quelle di ultimo tesseramento con un associato italiano;
- b) nella misura dell'intero riscatto, con le decurtazioni previste, ridotto ulteriormente del 50% se il tesseramento è richiesto per la terza stagione successiva;
- c) nessun indennizzo è dovuto se il tesseramento dovesse essere richiesto trascorse 3 stagioni sportive libere tra quella di precedente tesseramento e quella in cui si richiede il nuovo tesseramento.

A seguito del pagamento dell'indennizzo l'associato rilascia all'atleta una lettera liberatoria che attesti che non sussistono condizioni ostative al nuovo tesseramento.

4. In caso di mancato accordo sull'entità dell'indennizzo, l'atleta potrà richiederne la determinazione coattiva con le procedure di cui all'articolo 36.

Art. 48 – Trasferimento “atleti stranieri”: divieto

1. Le disposizioni sul trasferimento e sul prestito contenute nel presente Regolamento non si applicano nei riguardi dei tesserati con lo status di “atleta straniero”.

Art. 49 – Riscatto “atleti stranieri”: divieto

1. Le disposizioni sul riscatto del vincolo, di cui all'articolo 37 non si applicano nei riguardi dei tesserati con lo status di “atleta straniero”.

Art. 50- Sostituzione “atleti stranieri”

1. La possibilità e le modalità della sostituzione di uno o più “atleti stranieri” saranno stabilite nelle norme organizzative dell'anno sportivo in corso.

Art. 51 - Scioglimento del vincolo degli “atleti stranieri”

1. Il vincolo di un atleta straniero nei confronti di un associato italiano si scioglie:

- a) alla data di scadenza del certificato di trasferimento internazionale della Federazione di appartenenza;
- b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto con l'associato vincolante;
- c) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato vincolante;
- d) per assorbimento o fusione dell'associato vincolante;
- e) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione al campionato da parte dell'associato vincolante.

Art. 52 – Doppia cittadinanza “atleti stranieri”

1. Ai fini del tesseramento, lo status dell'atleta con doppia cittadinanza è determinato con riferimento alla Federazione di provenienza.

Art. 53. Passaggio dallo status di “Atleta Straniero” a quello di “Atleta Italiano” per acquisizione della cittadinanza Italiana

1. “L'atleta straniero” non partecipante ai Campionati Nazionali di Serie A può ottenere il tesseramento come “atleta italiano” quando venga in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

- a) abbia acquisito la cittadinanza italiana;
- b) sia stato residente in Italia per almeno due anni solari consecutivi a partire dalla data di acquisizione della cittadinanza;
- c) non sia stato mai tesserato in tale periodo con alcuna federazione.

2. L' “atleta straniero” partecipante ai Campionati Nazionali di Serie A può ottenere il tesseramento come “atleta Italiano” quando venga in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

- a) abbia acquisito la cittadinanza italiana per decreto;
- b) abbia ottenuto il certificato di trasferimento internazionale definitivo, senza vincoli o condizioni, da parte della Federazione di provenienza ovvero sia stato tesserato quale “atleta straniero” per almeno 2 stagioni sportive consecutive dalla data di concessione della cittadinanza ovvero non abbia giocato durante i suddetti due anni;

- c) abbia giocato quale “atleta straniero” nelle 3 stagioni sportive precedenti;
- d) non abbia disputato gare con rappresentative nazionali della Federazione di provenienza nei due anni precedenti.

3. Se l'atleta ottiene la concessione della cittadinanza italiana durante l'anno sportivo nel quale è stato tesserato come “atleta straniero”, mantiene tale status fino alla fine del campionato stesso, per assicurarne la uniformità e regolarità.

4. La competenza del tesseramento è dell'Ufficio Tesseramento FIPAV che vi provvede secondo i termini e le modalità stabilite nelle norme organizzative della stagione in corso.

Art. 54 - Trasferimento di atleti italiani a Federazione straniera

1. L'atleta tesserato come “atleta italiano” che intenda trasferirsi ad una Federazione straniera dovrà presentare alla FIPAV il certificato di trasferimento internazionale in 5 copie originali debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'associato di appartenenza quale autorizzazione senza condizioni.

2. Il trasferimento potrà avvenire:

- a) entro l'ultima giornata del girone di andata del campionato italiano, se l'atleta è vincolato con un associato partecipante al campionato nazionale di Serie A femminile;
- b) senza limiti temporali per gli altri atleti.

3. Alla scadenza della validità del certificato di trasferimento internazionale si ricostituisce il vincolo con l'associato di appartenenza fatti salvi tutti gli adempimenti per il tesseramento previsti nel presente Regolamento. Lo scioglimento del vincolo ovvero il prestito sono subordinati all'osservanza dei termini stabiliti nelle norme organizzative della stagione sportiva in corso.

Art. 55 – Visti d'ingresso per cittadini extracomunitari

1. Gli atleti e i tecnici di cittadinanza extracomunitaria, per praticare la pallavolo in Italia devono essere in possesso del permesso di soggiorno secondo le disposizioni di Legge in materia.

2. Le richieste del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno per l'attività sportiva, devono essere inoltrate tramite la FIPAV ed il CONI nel rispetto delle norme organizzative della stagione in corso.

3. L'omologazione del tesseramento con conseguente utilizzo degli atleti e dei tecnici è subordinata all'invio all'Ufficio Tesseramento FIPAV del visto d'ingresso/permesso di soggiorno, oltre la documentazione di rito.

CAPO TERZO TESSERAMENTO DELLE ALTRE CATEGORIE

SEZIONE PRIMA TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI FEDERALI E DEI COMPONENTI DI COMMISSIONE

Art. 56 - Tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle commissioni federali.

1. Partecipano all'attività federale i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali che, a seguito di elezione o di nomina, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o periferiche, secondo le norme dello Statuto federale.
2. Per i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali il tesseramento si concretizza al momento dell'accettazione della carica.
3. I dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali sono esentati dall'obbligo del pagamento della quota di tesseramento.
4. Il tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle commissioni federali viene attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento FIPAV con un'efficacia temporale pari alla durata della carica ricoperta.

Art. 57 - Tesseramento dei soci e dei dirigenti degli associati

1. Partecipano all'attività federale i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate indicati nell'elenco allegato alla domanda di affiliazione o di riaffiliazione, come previsto dal precedente articolo 6, comma 2 lettera c)
2. Per i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate il tesseramento si concretizza al momento della presentazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione da parte della loro società o associazione sportiva tramite la modulistica predisposta dalla FIPAV.
3. Il tesseramento dei soci e dei dirigenti comporta l'obbligo del pagamento della relativa quota annuale da parte della società o associazione sportiva di cui sono componenti.
4. Il tesseramento dei soci e dei dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate viene attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento FIPAV con un'efficacia temporale limitata ad una annata sportiva.

Art. 58 - Tesseramento degli ufficiali di gara

- Partecipano all'attività federale gli ufficiali di gara, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali.
2. Gli ufficiali di gara possono richiedere il tesseramento dopo l'ottenimento della relativa qualifica a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.
 3. Il tesseramento degli ufficiali di gara comporta l'obbligo del pagamento della quota annuale nella misura determinata dal Consiglio Federale.

4. Il tesseramento degli ufficiali di gara viene attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento FIPAV con un'efficacia temporale limitata ad una annata agonistica.

Art. 59 - Tesseramento dei tecnici sportivi, dei medici e dei collaboratori parasanitari

1. Partecipano all'attività federale i tecnici nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, i medici iscritti all'ordine professionale nonché i fisioterapisti, massaggiatori e gli altri collaboratori parasanitari in possesso del relativo titolo professionale previsto dalla Legge, i quali prestano la loro attività a favore delle società e associazioni sportive affiliate ovvero a favore della FIPAV.

2. Per i medici indicati nella domanda di affiliazione o riaffiliazione delle società e delle associazioni sportive associate il tesseramento si concretizza al momento della presentazione della domanda stessa a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.

3. Per i tecnici, per i fisioterapisti, per i massaggiatori e per i collaboratori parasanitari il tesseramento avviene su domanda da presentare alla FIPAV a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'Ufficio Tesseramento a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.

4. Il tesseramento dei tecnici, dei medici, dei fisioterapisti, dei massaggiatori e degli altri collaboratori parasanitari comporta l'obbligo del pagamento della relativa quota annuale nella misura determinata dal Consiglio Federale.

5. Il tesseramento dei tecnici, dei medici, dei fisioterapisti, dei massaggiatori e degli altri collaboratori parasanitari è attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento FIPAV con un'efficacia temporale limitata ad una annata sportiva.

Art.60 – Tesseramento dei procuratori sportivi

1. Partecipano all'attività federale i procuratori sportivi in possesso della relativa qualifica conferita dalla Giunta Esecutiva nei limiti e con le modalità previste nei regolamenti federali.

2. Per i procuratori sportivi il tesseramento avviene su domanda da presentare alla FIPAV a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'Ufficio Tesseramento a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.

3. Il tesseramento dei procuratori sportivi comporta l'obbligo del pagamento della relativa quota annuale nella misura determinata dal Consiglio Federale.

4. Il tesseramento dei procuratori sportivi è attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento con un'efficacia temporale limitata ad una annata sportiva.

Art.61 - Incompatibilità

1. Per i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali le situazioni di incompatibilità sono previste e disciplinate dall'articolo 24 dello Statuto federale.

2. Per i soci e dirigenti delle società ed associazioni sportive affiliate valgono anche le seguenti incompatibilità:

- a) il dirigente di un affiliato che ricopre la carica di Presidente non può tesserarsi con nessun altro affiliato ed in nessuna altra categoria;
 - b) i dirigenti di un affiliato possono tesserarsi al massimo per un secondo affiliato ma la carica di Vice Presidente può essere assunta solo in uno dei due affiliati;
 - c) i dirigenti che ricoprono la carica di Presidente e Vice Presidente di un affiliato nonché i dirigenti di affiliato partecipante a campionati di Serie A, B e C non possono tesserarsi come tecnici;
 - d) i dirigenti di un affiliato non possono tesserarsi come ufficiali di gara;
 - e) i dirigenti di un affiliato non possono ricoprire più di una carica sociale al proprio interno.
3. Per gli ufficiali di gara valgono anche le seguenti incompatibilità:
- a) gli arbitri possono tesserarsi come allenatori ma non possono esercitare contemporaneamente la doppia funzione;
 - b) gli arbitri possono tesserarsi come atleti ma, in tale caso, non possono essere inseriti in ruoli superiori a quello regionale e non possono dirigere le gare del campionato a cui prendono parte in qualità di atleta;
 - c) gli arbitri non possono tesserarsi come osservatori e viceversa;
 - d) gli osservatori non possono tesserarsi come atleti.
4. Per i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari vale la reciprocità delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi.
5. I procuratori sportivi non possono tesserarsi in nessuna altra categoria oltre la loro.

TITOLO TERZO: NORME FINALI

Art. 62 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.068/05 del 15 luglio 2005 entra in vigore con l'anno sportivo 2005-2006 ed abroga tutte le norme con esso incompatibili.

ALLEGATO 1

La competenza a determinare in via coattiva l'indennizzo per il riscatto appartiene alla Commissione Tesseramento Atleti, serie A che vi procede secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Giurisdizionale.

2. L'indennizzo è fissato in misura pari alla somma dell'ammontare delle spese sostenute dall'associato nell'interesse diretto o indiretto dell'atleta nella stagione sportiva al cui termine viene chiesto il riscatto.

2.1 Sono spese dirette quelle sostenute dall'associato per il singolo atleta a qualsivoglia titolo purché risultino documentate a norma di legge.

2.2 Sono spese indirette quelle sostenute dall'associato in via generale per la propria amministrazione e si individuano ai fini del riscatto mediante un incremento percentuale delle spese dirette secondo le seguenti tabelle:

Attività femminile

- a) per spese dirette fino a Euro 10.329,14 moltiplicarle per 0,6;
- b) per spese dirette da Euro 10.329,14 a Euro 20.658,28 moltiplicarle per 0,8;
- c) per spese dirette da Euro 20.658,29 a Euro 30.987,41 moltiplicarle per 1;
- d) per spese dirette da Euro 30.987,42 a Euro 41.316,55 moltiplicarle per 1,2;
- e) per spese dirette da Euro 41.316,56 a Euro 51.645,69 moltiplicarle per 1,4;
- f) per spese dirette superiori a Euro 51.645,69 moltiplicarle per 1,6;

2.3 Il Consiglio Federale ha determinato l'ammontare minimo delle spese indirette riconoscibili senza produzione documentale conforme della rispettiva Lega in:

- a) Euro 7.746,85 per l'A2 femminile;
- b) Euro 15.493,71 per l'A1 femminile.

3. Di una quota parte delle spese sostenute dall'associato per l'acquisizione del vincolo dell'atleta per consenso dell'associato vincolante o per riscatto al netto di eventuali oneri fiscali purché risultino documentate a norma di legge.

3.1 La quota parte è calcolata sulle suddette spese, moltiplicate per:

Attività femminile

- a) 0,8 ove il riscatto avvenga al termine della 1° stagione agonistica;
- b) 0,6 ove il riscatto avvenga al termine della 2° stagione agonistica;
- c) 0,4 ove il riscatto avvenga al termine della 3° stagione agonistica;
- d) 0,2 ove il riscatto avvenga al termine della 4° stagione agonistica;
- e) 0,1 ove il riscatto avvenga al termine della 5° stagione agonistica o successiva.

3.2. Di una somma aggiuntiva calcolata sul valore determinato sub 2 pari al 10% ove l'atleta sia stata tesserata a titolo definitivo per la società vincolante prima del compimento del 16esimo anno di età.

4. Di una somma aggiuntiva calcolata sul coacervo della somma accertata ai fini delle componenti dell'indennizzo indicate dai precedenti numeri 2. e 3. pari:

- a) al 50% se l'atleta ha preso parte, con la maglia della nazionale seniores, ai Campionati Europei, Mondiali o alle Olimpiadi, negli anni sportivi precedenti la domanda del riscatto (questo punto non si applica per gli atleti stranieri);
- b) ad una percentuale, positiva per aumento o negativa per diminuzione, sulla base dell'età che l'atleta abbia compiuto o debba compiere nell'anno solare in cui presenta la domanda di riscatto, secondo le seguenti tabelle:

Attività femminile

- tra 20 e 22 anni: aumento del 40%
- tra 25 e 26 anni: diminuzione del 20%
- tra 27 e 28 anni: diminuzione del 40%
- tra 29 e 30 anni: diminuzione del 60%
- oltre 30 anni: diminuzione dell'80%

4.1 Le percentuali di cui al punto 4. sono cumulative.

4.2 Per l'attività femminile il valore dell'indennizzo determinato ai sensi dei parametri sopra indicati dovrà essere ridotto dell'80%.

4.3. Ove l'atleta nella stagione agonistica al cui termine abbia esercitato il riscatto sia vincolato a tempo determinato con altro associato, ovvero non abbia giocato, si fa riferimento alla spesa sostenuta dall'associato nell'ultima stagione sportiva nella quale il vincolo è stato totalmente efficace.

Successivamente all'esecutorietà della deliberazione della Commissione Tesseramento Atleti, serie A statuente la determinazione dell'indennizzo per il riscatto, l'ulteriore procedura per lo scioglimento del vincolo è soggetta alla disciplina fissata nell'articolo 36 del Regolamento Affiliazione e Tesseramenti, fermo restando che il termine previsto nel comma 4 lettera e) del medesimo articolo decorre in questa ipotesi dal giorno successivo all'affissione della deliberazione

SOMMARIO

TITOLO PRIMO: ASSOCIAZIONE ALLA FIPAV	1
CAPO PRIMO	
DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Associazione alla FIPAV	1
Art. 2 - Associazione alla FIPAV: effetti	1
Art. 3 - Cessazione dell'associazione alla FIPAV	2
Art. 4 - Cessazione dell'associazione: effetti	2
Art. 5 - Associazione alla FIPAV: organi competenti	2
CAPO SECONDO	
L'AFFILIAZIONE	2
Art. 6 - Affiliazione: procedura; domanda	2
Art. 7 - Domanda di affiliazione: accettazione	3
Art. 8 - Affiliazione: rinnovo annuale	4
Art. 9 - Affiliazione: quota annuale	4
Art. 10 - Modificazioni nelle strutture degli associati	4
Art. 11 - Trasferimento della sede: effetti	4
Art. 12 - Assorbimento: nozione, requisiti, procedimento	5
Art. 13 - Assorbimento: effetti	5
Art. 14 - Fusione: nozione, requisiti, procedimento	6
Art. 15 - Fusione: effetti	6
Art. 16.-.Cessione del diritto sportivo: nozione, requisiti, procedimento	7
Art. 17.-.Cessione del diritto sportivo: effetti	8
TITOLO SECONDO: IL TESSERAMENTO	8
CAPO PRIMO	
DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art. 18 - Il tesseramento alla FIPAV	8
Art. 19 - Tesseramento: effetti	8
CAPO SECONDO	
IL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI	9
SEZIONE PRIMA	
I RAPPORTI CON LA FIPAV	9
Art. 20 - Tesseramento degli atleti: nozione	9
Art. 21 - Tesseramento degli atleti: norme generali	9
Art. 22 - Tesseramento degli atleti : effetti	10
Art. 23 - Tesseramento degli atleti : limiti di partecipazione ai campionati	10
Art. 24 - Tesseramento degli atleti: domanda e forme	10
Art. 25 - Tesseramento degli atleti : omologazione, nozione, competenza	10
Art. 26 - Tesseramento degli atleti : rigetto dell'omologazione.	11
Art. 27.-.Certificazione del tesseramento	11
Art. 28 - Revoca e sospensione dell'omologazione	11
Art. 29 - Revoca dell'omologazione; sanzioni	11

SEZIONE SECONDA

I RAPPORTI CON GLI AFFILIATI 12

PARAGRAFO PRIMO

DISPOSIZIONI COMUNI..... 12

Art. 30 - Vincolo: nozione, effetti, forma.....	12
Art. 31.-.Divieto di più vincoli	12
Art. 32 - Durata del vincolo.....	12
Art. 32 bis – Norma transitoria.....	13
Art. 33.-.Scadenza del vincolo.....	13
Art. 34 - Scioglimento del vincolo; casi ed omologazione.....	14
Art. 35 - Giusta causa: nozione.....	15
Art. 36.-.Determinazione dell’indennizzo	15
Art. 37 - Riscatto del vincolo.....	16
Art. 38 - Riscatto: determinazione dell’indennizzo.....	17
Art. 39 - Riscatto : limiti.....	17
Art. 40.-.Prestito.	17
Art. 41 - Tesseramento atleti utilizzabili nei campionati di categoria.....	18
Art. 42 - Tesseramento con gli Enti di Promozione Sportiva.....	18

PARAGRAFO SECONDO

TESSERAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI E DEGLI ATLETI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA..... 18

Art. 43 - Tesseramento come “atleti italiani” di cittadini stranieri.....	18
Art. 44 - Tesseramento come “atleti italiani” di atleti provenienti da Federazione straniera.....	19
Art. 45 - Tesseramento come “atleti stranieri” di atleti provenienti da Federazione straniera.....	19
Art. 46.-.Tesseramento “atleti stranieri”: omologazione	20
Art. 47.-.Tesseramento “atleti stranieri”: durata ed effetti	20
Art. 48.-.Trasferimento “atleti stranieri”: divieto	20
Art. 49.-.Riscatto “atleti stranieri”: divieto.....	21
Art. 50 - Sostituzione “atleti stranieri”	21
Art. 51 - Scioglimento del vincolo degli “atleti stranieri”	21
Art. 52.-.Doppia cittadinanza “atleti stranieri”	21
Art. 53.-.Passaggio dallo status di “Atleta Straniero” a quello di “Atleta Italiano” per acquisizione della cittadinanza Italiana	21
Art. 54 - Trasferimento di atleti italiani a Federazione straniera.....	22
Art. 55.-.Visti d’ingresso per cittadini extracomunitari.....	22

CAPO TERZO

TESSERAMENTO DELLE ALTRE CATEGORIE 23

SEZIONE PRIMA

TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI FEDERALI..... 23

E DEI COMPONENTI DI COMMISSIONE..... 23

Art. 56 - Tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle commissioni federali.....	23
Art. 57 - Tesseramento dei soci e dei dirigenti degli associati	23
Art. 58 - Tesseramento degli ufficiali di gara.....	23
Art. 59 - Tesseramento dei tecnici sportivi, dei medici e dei collaboratori parasanitari	24
Art. 60.-.Tesseramento dei procuratori sportivi.....	24
Art. 61 - Incompatibilità	24

TITOLO TERZO: NORME FINALI25
 Art. 62 - Entrata in vigore.....25

ALLEGATO 126